

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 624/2008 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all'adesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

visto l'atto di adesione del 2005, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2007 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 420/2008 (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 1).

- (2) I coefficienti correttivi applicati sulla base del regolamento (CE) n. 453/2007 ⁽²⁾ possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

- (3) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttivi.

- (4) Occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° luglio 2007 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

- (5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del presente regolamento sono riportati i coefficienti correttivi applicabili, con effetto dal 1° luglio 2007, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

⁽²⁾ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 22.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono a quelli in vigore alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.
2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso

fra il 1° luglio 2007 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2007 (*)
Afghanistan (**)	0
Albania	80,2
Algeria	88,7
Angola	130
Arabia Saudita	84,6
Argentina	57,1
Armenia	123,5
Australia	112,2
Azerbaijan (**)	0
Bangladesh	48,2
Barbados	129,7
Benin	91,9
Bielorussia (**)	0
Bolivia	48
Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)	0
Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)	78,7
Botswana	56,4
Brasile	93,2
Bulgaria	81,7
Burkina-Faso	90,7
Burundi (**)	0
Cambogia	69,8
Camerun	101,9
Canada	93
Capo Verde	80,9
Ciad	129,4
Cile	71,5
Cina	77,4
Cisgiordania e Gaza	92,1
Colombia	82,1
Congo (Brazzaville)	130,2
Corea del Sud	113,9
Costa d'Avorio	100,2
Costa Rica	73,7
Croazia	106,8

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2007 (*)
Cuba	86,1
Ecuador	64,8
Egitto	49,6
El Salvador	76,1
Eritrea	51,3
Etiopia	88,3
ex Repubblica iugoslava di Macedonia	71,7
Figi	73,5
Filippine	64,4
Gabon	123
Gambia	60,5
Georgia	96,6
Ghana	69,7
Giamaica	90,5
Giappone (Naka)	101
Giappone (Tokyo)	106,5
Gibuti	94,3
Giordania	77,7
Guatemala	78,6
Guinea	73,3
Guinea-Bissau	100,7
Guyana	62,1
Haiti	118,8
Honduras	69,7
Hong Kong	94,8
India	52,9
Indonesia (Banda Aceh)	53,9
Indonesia (Giacarta)	81,1
Iraq	0
Isole Salomone	94,8
Israele	109,5
Kazakistan (Almaty)	125,4
Kazakistan (Astana)	71,6
Kenia	81,9
Kirghizistan	88,3
Kosovo	
Laos	74,2

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2007 (*)
Lesotho	62
Libano	86
Liberia (**)	0
Madagascar	86,6
Malawi	71,8
Malaysia	74,4
Mali	85
Marocco	89,5
Mauritania	65,3
Maurizio	69,5
Messico	74,4
Micronesia (**)	0
Montenegro	69,7
Mozambico	77,7
Namibia	72,5
Nepal	82,5
Nicaragua	57
Niger	85
Nigeria	86,1
Norvegia	132
Nuova Caledonia	135,3
Nuova Zelanda	109,6
Pakistan	50,7
Panama	61
Papua Nuova Guinea	74,3
Paraguay	82,2
Perù	77,5
Repubblica centrafricana	119,1
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)	129,5
Repubblica moldova	59,6
Repubblica dominicana	69,3
Romania	73,9
Ruanda	91,7
Russia	122,6
Samoa (**)	0
Senegal	87,7
Serbia	66,1

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2007 (*)
Sierra Leone	75,4
Singapore	102,5
Siria	69,4
Somalia (**)	0
Sri Lanka	53,2
Stati Uniti (New York)	102,8
Stati Uniti (Washington)	97,8
Sudafrica	60,2
Sudan	56,2
Sudan meridionale	0
Suriname	49,4
Svizzera (Berna)	109,7
Svizzera (Ginevra)	109,8
Swaziland	57
Tagikistan	66,9
Taiwan	83,7
Tanzania	61,9
Thailandia	67,7
Timor orientale	66,5
Togo	89,4
Tonga (**)	0
Trinidad e Tobago	68,3
Tunisia	71,5
Turchia	83,8
Ucraina	108,2
Uganda	77,1
Uruguay	69,8
Uzbekistan (**)	0
Vanuatu	122,6
Venezuela	65,2
Vietnam	51,5
Yemen	77,3
Zambia	64,8
Zimbabwe (**)	0

(*) Bruxelles = 100 %

(**) Non disponibile